



TRIBUNALE DI PAVIA

PRIMA SEZIONE

Procedimento n. 1384 2024 sub 1

La giudice del lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 settembre 2024, osserva e decide quanto segue.

1. Il ricorso riguarda l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie GPS e, per questo motivo, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri docenti inseriti in tali graduatorie. Invero, secondo giurisprudenza di legittimità costante: *"In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione. (Nella specie, la S.C. ha disposto l'annullamento con rinvio ex art. 383, comma 3 c.p.c. al giudice di prime cure perché l'attribuzione al resistente di un punteggio aggiuntivo, in relazione al servizio di leva prestato, travolgeva la posizione del pretermesso contraddittore, già collocato utilmente in graduatoria)."* (Cass. n. 28766/2018, conforme a numerose altre).

L'integrità del contraddittorio deve essere verificata d'ufficio e pertanto questa giudice deve assegnare un termine a parte ricorrente per la notifica del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza, del verbale dell'udienza e di questo provvedimento a tutti i controinteressati, mediante notifica, ex art. 151 c.p.c., attraverso l'inserimento nei siti internet del Ministero resistente e dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia.

2. Parte ricorrente ha depositato un estratto contributivo non aggiornato e ha indicato un periodo di contribuzione che non sembra corrispondente al documento depositato; tale parte va, quindi, invitata a depositare un estratto alla data attuale e, se del caso, a illustrare il sistema di calcolo del periodo contributivo che ha indicato, a pag. 5 del ricorso, in 17 anni e sei mesi oltre ai contributi degli anni 2022/2023 (desumibili dal doc. 3) e 2023/2024 (da attribuirsi in virtù della sentenza di questo tribunale depositata quale doc. 12).

3. Pare opportuno, a fini di efficienza, disporre che la prossima udienza sia trattata con modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..

Per questi motivi

la giudice del lavoro ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante l'inserimento nei siti internet del Ministero resistente e dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia del ricorso,



del decreto di fissazione dell'udienza, del verbale dell'udienza e di questo provvedimento. Assegna a tal fine termine sino al 23 settembre 2024.

Invita parte ricorrente a depositare, entro il termine del 27 settembre 2024, prova dell'avvenuto inserimento nei predetti siti, nonché estratto contributivo aggiornato e nota esplicativa secondo quanto indicato nella motivazione che precede.

Fissa l'udienza per la discussione del ricorso cautelare per il giorno 2 ottobre 2024, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. e pertanto disponendo che le parti depositino, entro quel giorno, sintetiche note scritte.

Deciso il 19 settembre 2024

La giudice del lavoro
Marcella Frangipani

